

S T A T U T O

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 28 DEL 16 MARZO 2022**

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1 - Origine, natura giuridica, denominazione e sede

L'Istituto "Luigi Configliachi" fondato per i ciechi dal sacerdote prof. cav. Luigi Configliachi nel 1838, eretto in Ente morale come da comunicazione del Ministero degli affari interni del 21 giugno 1870, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della legge 17.07.1890, n. 6972.

E' attualmente denominato "Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista" ed ha la propria sede in Padova - Via Sette Martiri n. 33.

Art. 2 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, dei quali l'Istituto stesso abbia la proprietà a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è riportato ed aggiornato nell'apposito inventario tenuto ai sensi dell'art. 18 della L. 17.07.1890, n. 6972.

In caso di scioglimento dell'Istituto i beni costituenti il patrimonio saranno devoluti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Finalità

Finalità dell'Istituto sono:

1. attivare e rendere, nei modi e nei tempi appropriati, tutti i servizi necessari per una effettiva inclusione delle persone con disabilità visiva nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare:
 - a) la formazione e l'aggiornamento permanente di personale specializzato nelle peculiari problematiche socio-psicologiche e nelle specifiche tecniche didattico-educative;
 - b) la consulenza tiflopedagogica;
 - c) l'educazione all'uso corretto dell'eventuale residuo visivo;
 - d) la fornitura di idonei materiali e sussidi didattici;
 - e) la trascrizione in Braille o l'ingrandimento o la registrazione in voce dei testi scolastici in dotazione ai singoli alunni;
 - f) il sostegno psicologico alla famiglia, eventualmente richiesto dalla situazione presente;

- g) la progettazione e l'organizzazione di attività formative, educative e riabilitative che favoriscano il processo di inclusione nei diversi contesti.
2. organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per le persone con disabilità visiva.
 3. accogliere, in forma residenziale o semiresidenziale, ove richiesto, le persone con disabilità visiva che intendono avvalersi dei servizi specifici offerti dall'ente, garantendo loro la necessaria assistenza.
 4. favorire il potenziamento di abilità e competenze nelle persone cieche o ipoventi con disabilità aggiuntive.
 5. promuovere la ricerca scientifica, relativamente alle finalità sopra elencate.
 6. svolgere corsi di aggiornamento professionale per le persone con disabilità visiva e non.
 7. effettuare interventi riabilitativi per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone adulte con deficit visivo acquisito.
 8. tenere regolarmente aggiornata una biblioteca, anche digitale, quale strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi fondamentali dell'Istituto.
 9. ospitare in forma residenziale, a puro titolo ricoverativo ed assistenziale, minorati della vista inabili senza limiti di età, purché non siano suscettibili di valorizzazione per un proficuo lavoro.
 10. ospitare in forma residenziale o semiresidenziale, altresì, vedenti anziani e/o inabili, alle condizioni indicate al precedente n. 9, subordinatamente, tuttavia, ai posti disponibili al momento, nell'apposito settore.
 11. offrire a tutte le persone accolte, quale che ne sia il titolo, le più ampie possibilità di socializzazione e favorire l'organizzazione di ogni attività finalizzata ad una conforme fruizione del tempo libero;
 12. assumere, in relazione all'evoluzione scientifica, tecnica e culturale, ogni altra iniziativa idonea a favorire una sempre migliore integrazione sociale dei minorati della vista e, in particolare, esperire ogni ricerca atta ad individuare sempre nuove possibilità occupazionali progettando ed attuando i relativi corsi pilota;
 13. collaborare strettamente con tutti gli enti, pubblici e privati, i cui compiti istituzionali riguardino esclusivamente, o anche, le persone con disabilità visiva;
 14. offrire servizi per l'età evolutiva a persone con disabilità visiva e alle loro famiglie.
 15. offrire servizi di accoglienza uso foresteria a tutti i soggetti indicati nello Statuto;
 16. prevedere l'ospitalità temporanea e in forma gratuita, compatibilmente con le risorse dell'istituto, di persone con disabilità visiva ed eventuali familiari, in situazione di particolare emergenza;
 17. attivare, in collaborazione con le Aziende U.L.S.S. e/o i Comuni limitrofi, compatibilmente con le risorse disponibili, servizi socio-sanitari sul territorio, anche domiciliari, e ove possibile prevedere altre forme di accoglienza;

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto può promuovere, organizzare e gestire iniziative mediante partecipazioni a società, consorzi, cooperative e associazioni, anche all'uopo costituite, che potranno essere a carattere misto.

L'Istituto può inoltre costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Istituto opera in rete con i servizi del territorio.

Art. 4 - Organizzazione interna

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Istituto è organizzato in settori operativi ciascuno dotato di apposito regolamento interno, nel quale sono indicate, tra l'altro, le norme di accoglimento, permanenza e dimissione dei soggetti destinatari dei diversi servizi.

Art. 5 - Assistenza religiosa

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai soggetti accolti nell'Istituto in forma residenziale. Ognuno di essi può farsi assistere dal ministro del culto cui appartiene.

Art. 6 - Principi

L'azione dell'Istituto è improntata ai principi di imparzialità, trasparenza, equità, responsabilità, efficienza ed efficacia, con particolare riguardo alla distinzione tra indirizzo politico e attuazione amministrativa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto tiene conto della politica di intervento adottata dall'ente territoriale di volta in volta competente per il settore specifico e promuove la cooperazione con istituzioni locali di altri Paesi europei collaborando ad iniziative di interesse comune.

L'attività dell'Istituto può svolgersi in collaborazione con altre II.PP.A.B., con altri soggetti pubblici e privati, nonché con associazioni di volontariato.

Art. 7 - Partecipazione

L'Istituto garantisce agli utenti dei servizi istituzionali la possibilità di esprimere, anche a mezzo di rappresentanti, la propria opinione in merito agli indirizzi e alle decisioni maggiormente rilevanti circa l'erogazione delle prestazioni, di esporre comuni necessità e di avanzare proposte dirette a una migliore tutela dei loro interessi. A tal fine viene confermato il ruolo consultivo del "Comitato Familiari e Ospiti", in merito al quale si rimanda all'apposito Regolamento.

Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di propria competenza, l'Ente potrà consultare gli utenti attraverso modalità idonee ad accertare il grado di soddisfazione degli stessi.

L'Istituto adotta una "*Carta dei servizi e dei diritti dell'utente*" con la quale enuncia:

- i principi cui informa la propria azione nel perseguire le finalità di cui al precedente art. 3;

- i criteri di accesso ai servizi;
- le modalità di funzionamento degli stessi e le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e/o dei soggetti che ne rappresentano i diritti.

In attuazione dei principi e dei criteri contenuti nella *Carta*, l'Istituto emana appositi provvedimenti di esecuzione.

TITOLO II

Organi

Capo I

Art. 8 - Organi di governo

Sono organi di governo dell'Istituto:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente.

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo:

- definendo gli obiettivi e i programmi da attuare mediante apposite delibere-quadro attinenti a specifiche materie,
- adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
- assegnando gli stanziamenti di bilancio al dirigente per il conseguimento degli obiettivi fissati,
- verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Gli organi di governo adottano le decisioni in materia di atti normativi e di atti interpretativi e applicativi dei primi, nonché definiscono le direttive generali per l'attività amministrativa e gestionale.

In particolare:

- a) individuano le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e il sistema delle responsabilità;
- b) determinano le tariffe, i canoni, le rette e analoghi oneri a carico degli utenti;
- c) deliberano l'attivazione dei servizi previsti nell'ambito delle finalità di cui al superiore art. 3;
- d) deliberano in ordine a collaborazioni, convenzioni e partecipazioni con altri enti, ai sensi dei superiori artt. 3 e 6;
- e) effettuano la nomina del Nucleo di valutazione o dell'Organismo indipendente di valutazione, la nomina di un componente del Collegio dei revisori dei conti, le altre nomine, le designazioni e atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni di legge;
- f) adottano le decisioni in tema di uffici, servizi e personale;

- g) approvano i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) individuano, secondo il proprio ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- i) deliberano gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e gli appalti, nonché i criteri guida per l'amministrazione di tutti i beni dell'Istituto.

Art 9 - Il Consiglio di amministrazione (attribuzioni)

Spettano al Consiglio di amministrazione:

- a) approvare lo statuto dell'Istituto e le modifiche allo stesso;
- b) approvare i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale e relative variazioni;
- c) applicare nei confronti dei dipendenti i contratti collettivi di lavoro, ratificare gli accordi sindacali aziendali e adottare il piano del fabbisogno del personale;
- d) stabilire i programmi generali e di settore, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi degli investimenti, approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
- e) la determinazione dell'ammontare delle rette e delle tariffe dei servizi;
- f) deliberare le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) nominare il Segretario-Direttore e conferire gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- h) approvare le convenzioni e gli accordi di programma, deliberare la partecipazione in società di capitali e in altre forme societarie o associative; affidare attività e servizi mediante convenzione;
- i) contrarre mutui;
- j) deliberare in ordine agli acquisti, alle alienazioni immobiliari e alle relative permuta, agli appalti e alle concessioni e alle locazioni attive e passive di immobili;
- k) deliberare gli acquisti e l'alienazione di titoli del debito pubblico e di altri titoli di credito;
- l) accettare donazioni, eredità, e legati;
- m) conferire gli incarichi per consulenze e prestazioni professionali;
- n) nominare commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri di professionalità;
- o) indicare i componenti del Nucleo di valutazione o dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- p) nominare un componente del Collegio dei revisori dei conti;
- q) stabilire il livello di qualità e i suoi indicatori, individuare i parametri di valutazione dei risultati della gestione e dell'attività degli uffici; verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi e alle direttive generali impartite;
- r) adottare ogni altro atto ad esso attribuito da disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, e ogni altro atto non espressamente attribuito al Presidente.

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione (composizione, durata, decadenza, scioglimento)

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri, esperti nell'area dei servizi sociali ed educativi della persona e nell'area di amministrazione nominati come segue:

- ⇒ uno dalla Amministrazione provinciale di Padova,
- ⇒ uno dal Comune di Padova,
- ⇒ uno dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto
- ⇒ uno dall' UPI (Unione Province Italiane) Veneto,
- ⇒ uno dal Consiglio Regionale Veneto dell'U.I.C.I. (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti).

I componenti il Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro, comunque decaduto, rimane in carica fino al normale rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione (funzionamento)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni, del dibattito, della valutazione secondo criteri di efficienza.

Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Alle sedute partecipa il Segretario-Direttore o, in caso di assenza e/o impedimento di questi, il Vice Segretario-Direttore.

Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone o nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente o da un consigliere designato allo scopo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di regola una volta al mese o su richiesta scritta motivata avanzata da almeno due consiglieri, che devono contestualmente indicare l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere recapitata al singolo consigliere, anche a mezzo strumenti elettronici, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.

Le convocazioni d'urgenza possono effettuarsi anche 24 ore prima mediante avviso comunque espresso.

Il Consiglio può motivatamente richiedere al Collegio dei revisori dei conti l'assistenza alle sedute con funzione consultiva.

Durante la trattazione di singoli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, il Presidente può richiedere, d'ufficio o su proposta di almeno due consiglieri, l'intervento ai fini conoscitivi di dipendenti, consulenti, esperti.

I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario-Direttore e sottoscritti dal medesimo oltre che da tutti gli amministratori intervenuti.

Art. 12 - Il Presidente (nomina e attribuzioni)

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, nella seduta di insediamento del Consiglio stesso.

Nella stessa seduta viene eletto il Vice-Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Istituto;
- b) convocare il Consiglio di amministrazione, stabilire l'ordine del giorno delle sedute e dirigerne i lavori;
- c) emanare ordinanze di necessità e urgenza, che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio entro e non oltre la seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
- d) affidare deleghe ai consiglieri in merito a questioni specifiche; l'atto di delega determina il contenuto della delega stessa, deve essere accettato dal delegato ed è revocabile in ogni momento;
- e) impartire direttive al Segretario-Direttore e ai dirigenti per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- f) verificare lo stato di attuazione dei documenti programmatici e dei piani e programmi approvati dal consiglio;
- g) agire e resistere in giudizio per conto dell'Istituto, sottoscrivendo le procure alle liti su conforme deliberazione del consiglio;
- h) proporre al consiglio le nomine del Segretario-Direttore e dei dirigenti;
- i) ogni altro atto attribuitogli da disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, nonché da deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Art. 13 - Indennità per gli amministratori

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza da corrispondere in base all'effettiva presenza alle riunioni del Consiglio stesso. L'importo di tale gettone è determinato dal Consiglio stesso, nei limiti e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente

Agli amministratori è comunque riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

Capo II

Art. 14 - Organi di gestione

Sono organi di gestione:

- il Segretario/Direttore ovvero il Direttore Generale;
- i D irigenti.

Gli organi di gestione adottano tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse; nell'ambito della loro sfera di attribuzione, sono responsabili in via esclusiva sia dello svolgimento dell'attività che dei relativi risultati. A tal fine spettano agli organi di gestione tutti i compiti che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente.

Gli organi di gestione sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e delle risorse loro assegnate in relazione agli obiettivi dell'Istituto.

Art. 15 - Il Segretario Direttore (attribuzioni)

Spettano al Segretario-Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, le relative liquidazioni e i pagamenti;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) la nomina dei capi area/settore;
- g) gli atti di individuazione dei soggetti fruitori dei servizi, nel rispetto del criterio di priorità e degli altri criteri stabiliti da leggi e regolamenti;

- h) le attestazioni, certificazioni, verbalizzazioni, diffide, pareri e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Art. 16 - I dirigenti (attribuzioni)

Le attribuzioni dei dirigenti, come quelle dei capi-settore, sono individuate ed esplicitate nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III

Art- 17 - Il sistema delle responsabilità e delle verifiche

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'Istituto adotta iniziative volte al perseguimento e alla valutazione della qualità, con riferimento tanto ai processi interni che ai servizi finali erogati e alla qualità percepita dagli utenti, attraverso il controllo di gestione, il lavoro per obiettivi, il processo di *budget* e la realizzazione di un sistema delle responsabilità e delle verifiche dei risultati.

Art. 18 - Il controllo di gestione

L'Istituto attua il controllo di gestione inteso quale sistematica raccolta e strutturazione di informazioni volte alla costante verifica dell'attività dell'Ente in relazione agli obiettivi indicati e ai processi necessari per ottenerli.

Art. 19 - Nucleo di valutazione o Organismo indipendente di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, se dotare l'Istituto di un Nucleo di valutazione o di un Organismo Indipendente di valutazione, disciplinandone composizione, requisiti e compensi, conformemente alla normativa vigente.

Capo IV

Art. 20 - Ordinamento degli uffici

L'organizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto è improntata a principi di trasparenza, legalità, imparzialità, funzionalità, diritto di scelta, diritto di partecipazione, economicità di gestione e responsabilità.

Il personale impiegato a qualsiasi titolo presso l'Istituto deve ispirare la propria azione al perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle persone destinatarie dei servizi.

Un apposito regolamento disciplina il funzionamento degli uffici, individuando, in particolare, i diversi centri di responsabilità, nonché la dotazione organica del personale.

Capo V

Art. 21 - Contabilità e bilancio

Al fine di perseguire lo sviluppo armonico dei propri fini istituzionali, l'Istituto impiega le risorse adottando la programmazione come metodo di intervento.

Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi generali e settoriali.

L'apposito regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto e le procedure di programmazione finanziaria ed economica, assicurando nel contempo agli interessati la possibilità di conoscere i contenuti significativi del bilancio annuale in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 22 - Organi di controllo contabile

E' organo di controllo interno dell'Istituto il Collegio dei revisori dei conti.

L'organo di controllo interno verifica periodicamente la regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Istituto e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 7, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Art. 23 - Il Collegio dei revisori dei conti (composizione, funzionamento e durata)

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti rispettivamente nominati:

- a) il Presidente, dalla Giunta Regionale;
- b) un componente, dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'Istituto;
- c) un componente, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il funzionamento del Collegio sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

A ciascun membro del Collegio spetta un'indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, entro il valore massimo stabilito dalle disposizioni normative, anche regionali, vigenti.

Capo VI

Art. 24 - Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il precedente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.

I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.